



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

(Provincia di Belluno)

32045 Piazza Roma n. 38

Codice fiscale: 00184890259

UFFICIO TECNICO tel. 0435/62615
fax 0435/428161 e-mail: ut.santostefano@cmcs.it
Web: www.santostefanodicadore.info

Nr. 1923 Reg. Ord.

Santo Stefano di Cadore, 29 dicembre 2016

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

IL SINDACO

Premesso:

che durante il periodo delle festività di fine anno/capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;

che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti, pur modesti, di materiale esplosivo e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;

che sia pure in misura ridotta il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

Visto che lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel luogo dove avvengono gli spari;

Dato atto della situazione di eccezionale siccità nei boschi e nei prati e pascoli, causa la mancanza di precipitazioni piovose e nevose;

Richiamata la nota in data 19 dicembre 2016 – prot. nr. 495758, della Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 della L. 21.11.2000 nr. 353 e dell'art. 9 della L.R. 24.01.1992, nr. 6, che, viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, è dichiarato lo "STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI";

Tenuto conto che l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi e scoppi di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, date le attuali condizioni climatiche, potrebbero dar luogo ad incendi prativi e boschivi a causa dell'attuale stato di siccità;

Considerato che l'Amministrazione comunale, ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, **intende appellarsi al senso di responsabilità** individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento

può avere per la sicurezza sua e degli altri viste soprattutto, ma non solo, le condizioni meteorologiche di questa stagione invernale;

Ritenuto opportuno adottare il divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnico su tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.06.1931 nr. 773 e l'art. 101 del regolamento per l'esecuzione del TULPS, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, nr. 635;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 24.11.1981, nr. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Santo Stefano di Cadore

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata, e fino a revoca della presente ordinanza, su tutto il territorio comunale, sono vietati in modo assoluto l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere.

L'Inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dall'art. 703 C.P., e dalla legislazione statale vigente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 7-Bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli artifici pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 689/1981.

Gli appartenenti alle forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Al Presidente della Repubblica in via alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza viene inviata:

Per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, all'Ufficio Messi.

All'Ufficio Territoriale del Governo;

- Protocollo.prefbl@pec.interno.it

Alla Questura di Belluno;

- Gab.quest.bl@pecps.poliziadistato.it

Alla Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Cadore;

- Tbl30676@pec.carabinieri.it – fax: 0435/420301

Al Comando Compagnia Guardia di Finanza

- Bl115.protocollo@gdf.it

Ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Santo Stefano di Cadore – tramite Comando Provinciale di Belluno.

- Comando.belluno@vigilifuoco.it

Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Santo Stefano di Cadore;

- Tecnico.bl@pec.corpoforestale.it – cp.belluno@pec.corpoforestale.it

IL SINDACO
Alessandra Buzzo

Alessandra Buzzo

